

**DECRETO 10 ottobre 2003 , n. 322**

**Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici.**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con il quale e' previsto che sono stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, nonche' le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni e che i prodotti immessi in consumo muniti del contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito;

Visto l'articolo 67 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale dispone, fra l'altro, al secondo periodo del primo comma, che fino all'emanazione delle norme regolamentari ivi previste, restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili;

Visto l'articolo 19, comma 2, del regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;

Visto l'articolo 26, comma 2, del predetto regolamento n. 153 del 2001, recante disposizioni transitorie circa le tipologie di prodotti sulle quali continuano ad essere applicati, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, i contrassegni di Stato;

Visto il regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, con il quale sono state escluse dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione alcune bevande secondo determinate



condizioni;

Ritenuto di dover ridurre, in relazione alle esigenze di semplificazione amministrativa, il numero delle tipologie del contrassegno di Stato, nonché, in considerazione delle capacità dei recipienti che vengono utilizzati, di dover riordinare i tagli del contrassegno;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3/12171/U.C.L. del 4 agosto 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Assoggettamento al contrassegno di Stato

1. Sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, vigente alla data del 1° gennaio 2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonché la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto. Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento.

2. L'applicazione dei contrassegni ai recipienti contenenti i prodotti di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane, che può anche consentire, su richiesta delle ditte interessate, l'applicazione di contrassegni di caratteristiche diverse, in mancanza di tipologie e tagli specifici. Le ditte possono ridurre la dimensione dei contrassegni, alle stesse consegnati, per esigenze tecniche dirette a consentirne una agevole



applicazione, purché in essi restino visibili i caratteri alfabetici e numerici e l'emblema di Stato.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, può essere autorizzata, su motivata richiesta del soggetto interessato, l'applicazione di contrassegni su prodotti, sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico contenuto, che non risultano soggetti all'obbligo di cui al comma 1, al fine di poterli escludere, in quanto muniti di contrassegno, dai vincoli di deposito e di circolazione, previsti dagli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'autorizzazione è concessa per uno specifico prodotto commerciale limitatamente alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

#### Art. 2.

##### Esclusioni

1. Sono escluse dall'obbligo di applicazione del contrassegno le preparazioni toniche richiamate dalle note esplicative al capitolo 22 della nomenclatura combinata, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2002/C 256/01 del 23 ottobre 2002, limitatamente a quelle che, per la loro composizione, devono essere assunte in piccole quantità. Restano, inoltre, ferme sia l'esclusione dall'obbligo di applicazione del contrassegno, sia l'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti non contrassegnati, previste dal regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione per alcune bevande secondo determinate condizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219.

#### Art. 3.

##### Caratteristiche e prezzi dei contrassegni

1. I contrassegni di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

a) contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all'accisa sull'alcole etilico nel taglio unico «fino a 5 centilitri»;



b) contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lettera c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l»;

c) contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l»;

d) contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all'accisa sui prodotti intermedi, nei tagli «fino a 0,10 l», «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l, fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l».

2. Le caratteristiche delle tipologie di contrassegni di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato A e sono rappresentate graficamente nei fac-simile di cui all'allegato B.

3. I prezzi dei contrassegni di cui all'articolo 1, per mille esemplari, sono i seguenti:

a) tipologia A

1) unico taglio «fino a 5 centilitri» euro 5,00;

b) tipologia B

1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;

2) taglio «0,20 l» euro 15,00;

3) tagli «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l» euro 47,00;

c) tipologia C

1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;

2) taglio «0,20 l» euro 15,00;

3) tagli da «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l» euro 47,00;

d) tipologia D

1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;

2) tagli «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l» euro 15,00.

#### Art. 4.

##### Periodo transitorio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per non oltre due anni dalla stessa, alle ditte utilizzatrici, sono

consegnati, fino ad esaurimento delle scorte, contrassegni delle tipologie attualmente in uso, equivalenti a quelli richiesti, indicati all'articolo 3. Gli stessi sono applicati ai recipienti entro tre anni dalla suddetta data.

2. Nel periodo di cui al comma 1, i contrassegni delle tipologie attualmente in uso sono ceduti al prezzo stabilito, per i contrassegni equivalenti, dall'articolo 3.

#### Art. 5.

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2003

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 300

Allegato A

#### CARATTERISTICHE DEI CONTRASSEGNI

##### **Tipologia A.**

La tipologia A comprende il solo taglio «fino a 5 centilitri» che presenta le seguenti caratteristiche.

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.

Formato carta mm 20 X 20.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

**Pagina 5 di 8**

Formato di stampa mm 14 X 16.

Stampa litografica a due colori di cui uno in fluorescenza:

ocra (fluorescente) per il fondino e l'emblema dello Stato;

verde per le leggende.

Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampante «laser».

Le leggende riportano su più righe: «Accisa sull'alcole etilico», «Contrassegno di Stato», «fino a 5 cl», segue su una riga la serie alfabetica e la numerazione.

### **Tipologia B.**

La tipologia B presenta le seguenti caratteristiche.

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.

I tagli «fino a 0,10 l» e «0,20 l» hanno un formato carta mm 110 X 18 ed un formato stampa mm 70 X 14. Questi due tagli differiscono per la posizione del formato stampa che per il primo taglio «fino a 0,10 l» è situato nella parte centrale del contrassegno e per il secondo taglio «0,20 l» è situato nella parte sinistra.

I tagli «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l» hanno un formato carta mm 146 X 22 ed un formato stampa mm 90 X 14. Il formato stampa è situato nella parte sinistra del contrassegno.

Per tutti i contrassegni di questa tipologia la stampa è calcografica a tre colori:

verde per l'emblema dello Stato;

ocra per il fondino e le leggende;

rosso per l'elemento geometrico.

Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampa tipografica.

Le leggende riportano «Accisa sull'alcole etilico - Prodotti alcolici», «Contrassegno di Stato».

### **Tipologia C.**

La tipologia C presenta le seguenti caratteristiche.

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.

I tagli «fino a 0,10 l» e «0,20 l» hanno un formato carta mm 80 X 18 e un formato stampa mm 70 X 14. Il formato stampa è situato nella parte centrale del contrassegno.

I tagli da «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l» hanno un formato carta mm 146 X 22 ed un formato stampa mm 90 X 14. Il formato stampa è situato nella

parte sinistra del contrassegno.

Per tutti i contrassegni di questa tipologia la stampa e' calcografica a tre colori:

- marrone per l'emblema dello Stato;
- verde per il fondino e le leggende;
- azzurro per l'elemento geometrico.

Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampa tipografica.

Le leggende riportano «Accisa sull'alcole etilico - Bevande alcoliche», «Contrassegno di Stato».

#### **Tipologia D**

La tipologia D presenta le seguenti caratteristiche.

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.

Il taglio «fino a 0,10 l» ha un formato carta mm 20 X 20 ed un formato stampa mm 14 X 16. Stampa litografica a due colori di cui uno in fluorescenza:

- viola (fluorescente) per il fondino e l'emblema dello Stato;
- ocra per le leggende.

Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampante «laser». Le leggende riportano su piu' righe: «Accisa sui prodotti intermedi - Bevande alcoliche», «Contrassegno di Stato», «fino a 0,10 l». Segue su una riga la serie alfabetica composta da una o piu' lettere maiuscole e la numerazione in cifre.

I tagli «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l» hanno un formato carta mm 150 X 20 ed un formato stampa mm 90 X 14. Per questi contrassegni la posizione del formato stampa e' situato nella parte sinistra del contrassegno.

Stampa litografica a due colori: viola e arancio, di cui uno in fluorescenza:

- arancio per il fondino, l'emblema dello Stato ed un elemento geometrico;
- viola (fluorescente) per le leggende e i restanti elementi geometrici.

Numerazione, serie e taglio sono riportate in nero con stampa tipografica.

Le leggende riportano: «Accisa sui prodotti intermedi - Bevande alcoliche», «Contrassegni di Stato».

Allegato B

FAC-SIMILE DEI CONTRASSEGNI

-----> [Vedere allegato da pag. 16 a pag. 18 della G.U.](#) <-----